



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OTTAVA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 14

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Causin, Sernagiotto, Franchetto, Bond, Azzi, Frasson, Ruffato, Gallo, Tiozzo, Bonfante, Marchese, Zabotti, Rossato, Diego Bottacin, De Boni, Bazzoni, Piccolo, Padrin e Bertipaglia

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BEVANDE ALCOLICHE E
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
STRADALE**

**Testo licenziato e modificato dalla Prima Commissione
consiliare nella seduta n. 92 del 16 ottobre 2007**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BEVANDE ALCOLICHE E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE

Relazione:

Relatore: il consigliere Remo Sernagiotto

Nel 2005 molte persone, in Veneto, sono decedute o hanno riportato lesioni gravi permanenti in incidenti stradali accaduti tra le 22.00 e le 06.00, con particolare intensità nei fine settimana. Secondo i dati forniti da cinque prefetture alla Terza Commissione consiliare, nel corso dell'esame del PDL n. 117 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", su 2.471 incidenti rilevati dalle forze dell'ordine 749 casi sono direttamente collegati all'assunzione di sostanze alcoliche. Nella fascia 22.00-02.00 l'incidenza del tasso alcolemico ha rappresentato una causa diretta del sinistro nel 27 per cento circa dei casi. La percentuale aumenta al 34 per cento nella fascia oraria 02.00-06.00. Si può perciò affermare che esiste una relazione diretta tra l'assunzione di sostanze alcoliche, e/o stupefacenti, e gli incidenti che avvengono nelle fasce notturne del fine settimana.

Il dato del Veneto è confermato anche dal rapporto Istat, che registra il valore massimo dell'indice di mortalità intorno alle 5 del mattino, con particolare intensità nelle notti di venerdì e sabato. Lo stesso rapporto Istat specifica che lo stato psico-fisico alterato va segnalato per la gravità degli eventi sinistrosi ed il fatto che coinvolgono di più i giovani. L'alcol, sempre secondo il rapporto, rappresenta per il 70 per cento dei casi il motivo di alterazione dello stato psico-fisico. La prefettura di Venezia, in particolare, interrogata dalla Terza Commissione Consiliare per rappresentare i dati oggettivi del fenomeno, precisa che nella fascia oraria notturna vi è una importante concentrazione di eventi gravi ed una significativa incidenza di casi in cui gli organi accertatori hanno rilevato l'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte dei conducenti. Di fronte a questi dati si fa fatica a fingere di non vedere un problema che ha un costo umano e sociale così rilevante e chiunque si trovi a svolgere il mestiere difficile di legislatore, è chiamato ad intervenire, ad assumere decisioni.

La presente proposta di legge statale va nella direzione di un sostanziale superamento della proposta di limitare e di regolamentare la somministrazione delle sostanze alcoliche imponendo il limite orario dell'01.00, (scelta che non è comunque quella di vietare) che rappresenta forse una decisione limitata e inefficace che però ha avuto nel corso del 2006 il merito di sollevare una questione che riguarda tutta la comunità civile. Non ci si può voltare dall'altra parte di fronte al fatto che giovani uomini e giovani donne muoiono sulle nostre strade. Se da una parte non dovrebbe esistere nessun interesse economico o nessun diritto civile o libertà individuale da anteporre alla sicurezza e alla vita delle persone, dall'altra non è sufficiente dire che un problema come questo si risolve soltanto limitando gli orari di somministrazione delle sostanze alcoliche. Un concetto del genere significherebbe avere un approccio morale e proibizionista. La proposta di legge in oggetto, invece, rappresenta una chance per superare la decisione di vietare la somministrazione di alcolici all'una, attraverso un massiccio investimento che permetta, , di individuare ed adottare tutte quelle misure che possano indurre comportamenti responsabili.

Quando si dibatte il tema delle vittime sulla strada, in relazione all'assunzione di sostanze in grado di modificare la percezione sensoriale, di solito si concorda unanimemente sulle misure. Maggiore intensità di controllo alcolemico all'uscita dei locali, forti investimenti sia educativo che formativo, che porti i giovani a conoscere i rischi derivanti dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di farmaci e sostanze stupefacenti, sperimentazioni attraverso il car sharig che veda impegnata a turno una persona che non beve, e molto altro. Tuttavia queste azioni rimangono ad oggi soltanto delle buone intenzioni o, quando va bene, sperimentazioni fortemente localizzate. Ciò accade perché da parte della pubblica amministrazione e dei privati non vi è stata ancora la volontà di produrre un serio e continuativo investimento, con adeguata dotazione economica, capace di modificare in meglio i comportamenti.

La presente proposta di Legge statale pertanto si inserisce in questa cornice.

Non possiamo negare che le azioni preventive possono avere dei limiti. Si tratta di una proposta di legge che agisce normando ovvero limitando alcune discrezionalità. Si tratta di azioni che vengono messe in atto per limitare gli effetti del mancato senso di responsabilità. In altre parole la necessità di un controllo e di una limitazione della discrezionalità si renda legittima quando, forniti tutti i mezzi per agire con coscienza, noi tutti non agiamo di conseguenza.

La scelta del progetto di legge statale è stata adottata dalla Regione del Veneto per due ragioni. La prima è relativa al fatto che la tassazione in materia di sostanze alcoliche è materia competente dello Stato. La seconda è che la parte relativa alla pubblica sicurezza, per quanto riguarda i controlli, è competenza del Ministero dell'Interno e del Ministero dei Trasporti.

L'articolo 1 individua le finalità.

L'articolo 2 prevede, attraverso una determina del direttore dell'Agenzia delle Dogane, una ridetermina delle accise sulle sostanze alcoliche tale da determinare un maggiore gettito di 100.000,00 di euro da assegnare alle finalità previste dalla presente legge. L'incremento medio delle accise (non del costo degli alcolici) che si verificherebbe è di circa il 16 per cento.

All'articolo 3 si prevede l'istituzione di un fondo per la sicurezza stradale, di 100.000,00 di euro da finalizzare ai seguenti ambiti:

- a) intensificazione dei controlli;*
- b) sostegno alle misure di informazione ed educazione;*
- c) sperimentazioni di mobilità alternativa nei luoghi e nelle fasce orarie a rischio;*
- d) istituzione dell'osservatorio nazionale sulla sicurezza stradale.*

All'articolo 4, con lo scopo di effettuare il monitoraggio sugli incidenti e la ricerca e sperimentazione di nuove iniziative aventi finalità educative, si istituisce l'osservatorio nazionale sui rischi di incidenti stradali derivanti dal consumo di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti.

L'articolo 5 istituisce presso le Prefetture il registro dei pubblici esercizi e dei club privati.

L'articolo 6 determina divieti di vendita e di trasporto degli alcolici e dei superalcolici in determinati orari.

L'articolo 7 disciplina alcune modalità di prevenzione ed educazione da collegare all'attività di vendita e di miscita in esercizi pubblici e locali

L'articolo 8 disciplina le modalità di somministrazione e di vendita di alcolici e superalcolici relative alle manifestazioni di libera aggregazione.

L'articolo 9 definisce l'iter educativo e rieducativo per chi è sanzionato relativamente alla violazione per guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze che possono alterare le condizioni psicofisiche.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 16 ottobre 2007 ha approvato all'unanimità il testo oggi al vostro esame con i voti favorevoli dei colleghi dei gruppi consiliari FI (con delega AN), LV-LN-P, UDC, L'Ulivo-PDV (con delega Per il Veneto con Carraro).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BEVANDE ALCOLICHE E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge, al fine di prevenire i comportamenti a rischio di incidenti stradali con la precipua finalità di ridurre il numero di morti ed invalidi permanenti, detta disposizioni relative alla modifica delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, agli esercizi pubblici ed ai locali di intrattenimento e svago, alla distribuzione, trasporto e vendita di alcolici e superalcolici nonché disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Art. 2 - Modifica delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono rideterminate, con effetto dall'anno successivo all'approvazione della presente legge, le aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico stabilite nell'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 3 - Istituzione del fondo per la sicurezza stradale

1. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle aliquote di accisa relative ai prodotti elencati all'articolo 2 sono destinate all'istituzione, presso il Ministero dei trasporti del fondo per la sicurezza stradale, finalizzato al finanziamento dei seguenti interventi:

- a) intensificazione del controllo del tasso alcolemico e dello stato psicofisico dei conducenti di veicoli negli orari in cui è maggiore il rischio di incidenti stradali legati all'abuso di alcol e al consumo di sostanze stupefacenti, attraverso l'incremento del numero degli addetti al controllo con dotazione di attrezzature idonee;
- b) sostegno a progetti di educazione e di informazione sui rischi di incidenti stradali derivanti dalla guida dei veicoli in stato di ebbrezza o in stato psicofisico alterato in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, rivolti agli studenti che frequentano l'ultimo anno delle scuole di istruzione secondaria superiore;
- c) predisposizione di campagne informative a carattere regionale sui rischi di incidenti stradali derivanti dall'assunzione, prima della guida, di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti;
- d) sostegno a progetti finalizzati al potenziamento dei servizi di trasporto negli orari in cui è maggiore il rischio di incidenti stradali legati all'abuso di alcol e al consumo di sostanze stupefacenti;
- e) istituzione e funzionamento di un osservatorio nazionale per le finalità e con i compiti di cui all'articolo 4.

2. Una quota pari ai due terzi del fondo per la sicurezza stradale è destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal comma 1, lettere a) ed e).

3. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), provvede il Ministero dell'interno

4. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) provvedono le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine una quota pari ad un terzo del fondo per la sicurezza stradale è ripartita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della media del consumo di bevande alcoliche rilevato dall'Istat a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili.

Art. 4 - Istituzione dell'osservatorio nazionale sui rischi di incidenti stradali derivanti dal consumo di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti

1. Presso il Ministero dei trasporti è istituito l'osservatorio nazionale sui rischi di incidenti stradali derivanti dal consumo di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio degli incidenti stradali legati all'abuso di alcol e al consumo di sostanze stupefacenti;

b) promuovere e coordinare iniziative per la prevenzione degli incidenti stradali derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti;

c) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento degli incidenti stradali legati all'abuso di alcol ed al consumo di sostanze stupefacenti.

2. L'osservatorio di cui al comma 1 si avvale dei dati degli archivi nazionali di cui al combinato disposto dell'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e degli articoli 401 e 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

3. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le risorse finanziarie, le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti dell'osservatorio di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'osservatorio, promuovendo sistemi di rilevazione uniformi e comparabili tra tutti i soggetti che a qualunque titolo si occupano della rilevazione e delle conseguenze degli incidenti stradali. Ai componenti dell'osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese.

Art. 5 - Registro degli esercizi pubblici e club privati

1. È istituito il registro degli esercizi pubblici e club privati presso le prefetture competenti per territorio. Gli esercizi pubblici e i club privati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono comunicare alle prefetture, oltre al nominativo, l'indirizzo e il numero di posti, l'orario di chiusura al fine di agevolare le operazioni di controllo da parte delle forze dell'ordine.

2. La mancata registrazione entro il termine stabilito dal comma 1 comporta la sospensione dell'attività per un anno.

Art. 6 – Divieto di trasporto e di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 87 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" è fatto divieto:

- a) ai venditori ambulanti di vendere o mescolare, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche o superalcoliche dalle ore 23.00 alle ore 08.00 di tutti i giorni della settimana. La trasgressione della presente norma comporta la sospensione della autorizzazione per un mese. Qualora la trasgressione sia reiterata, la sanzione viene aumentata fino a un massimo di tre anni;
- b) a tutti di trasportare all'interno degli autoveicoli bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori non sigillati dalle ore 23.00 alle 08.00 di ogni giorno della settimana. La trasgressione della presente norma comporta una sanzione da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

Art. 7 – Modifica dell'articolo 6 del d.l. 3 agosto 2007, n.117 "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione" convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del d.l. 3 agosto 2007, n.117 "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione" convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 è così sostituito:

" 2. I titolari e i gestori di esercizi pubblici e di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, che dichiarano la chiusura oltre le ore 2 della notte, devono :

- a) *sospendere la somministrazione a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche a partire dalle ore 2 della notte;*
- b) *dotarsi di strumentazione per la misurazione del tasso alcoolemico pari a 1 ogni 150 presenze nel locale;*
- c) *prevedere, all'uscita del locale, uno spazio idoneo per la manovra e la sosta di mezzi, pubblici o privati, destinati all'accertamento dello stato di idoneità alla guida e alla valutazione psicotecnica delle persone."*

2. Il comma 3 dell'articolo 6 del d.l. 3 agosto 2007, n.117 "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione" convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 è così sostituito:

"3 L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. In caso di inosservanza reiterata la sanzione può essere aumentata sino alla chiusura del locale da 180 giorni ad un anno secondo la valutazione dell'autorità competente. "

Art. 8 - Manifestazioni di libera aggregazione

1. Ferma restando la disciplina vigente in materia, gli organizzatori di manifestazioni di libera aggregazione si adeguano alla normativa di cui all'articolo 6 con le modalità indicate nel comma 2.

2. Qualora gli organizzatori prevedano la chiusura della manifestazione oltre le ore 02.00 della notte, devono:

- a) garantire la somministrazione di alcolici non oltre le due ore antecedenti l'orario di chiusura previsto, a partire dalle ore 02 della notte;
- b) dotarsi di strumentazione per la misurazione del tasso alcolemico;
- c) predisporre, nelle vicinanze degli accessi alla manifestazione, uno spazio idoneo per la manovra e la sosta di mezzi, pubblici o privati, destinati all'accertamento dello stato di idoneità alla guida e alla valutazione psicotecnica delle persone.

3. La trasgressione delle disposizioni di cui al comma 2, comporta, per gli organizzatori, la sospensione immediata della manifestazione.

Art. 9 - Guida in stato di ebbrezza o di alterazione delle condizioni psicofisiche

1. Nel caso in cui le forze dell'ordine accertino una condizione di guida in stato di ebbrezza o un alterato stato psicofisico, come previsto dalla normativa vigente, viene immediatamente sospesa la patente di guida e successivamente segnalato il nominativo del trasgressore alla commissione, di cui all'articolo 119 del codice della strada, per gli accertamenti del caso. La patente di guida viene nuovamente rilasciata previo giudizio di idoneità espresso dalla suddetta commissione.

2. Ferme restando le indicazioni degli articoli 186 e 187 del codice della strada, quando si accerta che il conducente di un veicolo è in stato di ebbrezza o in stato di alterazione delle condizioni psicofisiche, sono, adottati gli interventi preventivi atti a contrastare tale fenomeno, previsti nei commi seguenti.

3. Ai fini di cui al comma 2, su disposizione della prefettura competente per territorio, il conducente deve sottoporsi ad una visita medica presso le commissioni di cui all'articolo 119 del codice della strada; in tale ipotesi vengono date disposizioni e obblighi diversificati secondo le indicazioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

4. Qualora il conducente non sia affetto da patologie che comportino stato di alterazione psicofisica cronica o ricorrente deve:

- a) concordare un programma di attività di volontariato con i responsabili di strutture, a carattere sociale, pubbliche o private riconosciute, per almeno cinque ore settimanali per il periodo di sospensione della patente di guida;
- b) presentare il programma di cui alla lettera a), controfirmato dal responsabile della struttura ospitante, al prefetto con allegato il certificato della commissione di cui all'articolo 119 del codice della strada. In tal caso il prefetto può rilasciare all'interessato un permesso speciale, per l'utilizzo del veicolo solo per recarsi al lavoro nelle ore diurne dei giorni feriali determinate tra le ore 6 e le ore 22 ;
- c) presentare alla fine del programma concordato, l'attestato di presenza nella struttura rilasciato dal responsabile della struttura ospitante. La mancata presentazione dell'attestato comporta il ritiro della patente per un periodo equivalente al precedente con l'impossibilità di ottenere nuovamente dal prefetto il permesso speciale di cui alla lettera b).

5. Qualora le indicazioni di cui al comma 4 vengano disattese dall'interessato si applicano le misure di cui ai commi 6 e 7.

6. Qualora il conducente non sia affetto da patologie che comportino stato di alterazione psicofisica, cronica o ricorrente, ma sia incorso, nella stessa occasione, in altre infrazioni del codice della strada, deve:

- a) seguire appositi corsi di guida e sulla sicurezza stradale, disciplinati dalle Regioni, dei quali deve produrre certificazione;
- b) dimostrare di aver svolto attività di volontariato presso strutture a carattere sociale, pubbliche o private, riconosciute per almeno cinque ore alla settimana per il periodo di sospensione della patente, delle quali deve produrre certificazione.

7. Le certificazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6 sono inviate alle commissioni di cui all'articolo 119 del codice della strada, le quali le trasmettono alla prefettura competente per territorio per gli adempimenti di competenza.

8. Gli adempimenti previsti ai ai commi 6 e 7 sono previsti anche per coloro che non essendo affetti da patologie che comportino uno stato di alterazione psicofisica cronica o ricorrente sono incorsi per più di due volte nella condizione di guida in stato di ebbrezza.

9. Qualora il conducente sia affetto da patologie che comportino uno stato di alterazione psicofisica, cronica o ricorrente, o è incorso per più di tre volte nell'infrazione di guida in stato di ebbrezza, deve:

- a) rivolgersi ai servizi per le dipendenze delle aziende ULSS dove è tenuto a seguire appositi percorsi riabilitativi;
- b) seguire specifici corsi di guida e sicurezza stradale, disciplinati dalle Regioni e dei quali deve produrre certificazione;
- c) dimostrare di avere svolto attività di volontariato per cinque ore alla settimana, presso servizi o strutture a carattere sociale delle quali deve produrre certificazione.

10. Le certificazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9 sono inviate alle commissioni di cui all'articolo 119 del codice della strada, le quali le trasmettono alla prefettura competente per territorio per gli adempimenti di competenza.